

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

per essere il despotismo della volontà nella maggioranza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

**VARÈ.** Io aveva domandato di parlare sulla proposta dell'onorevole Ercole.

**PRESIDENTE.** Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Di Pisa.

**DI PISA.** L'onorevole Pierantoni, discorrendo dell'innovazione che si porta all'attuale legge coll'ultimo comma di quest'articolo, parte, io credo, da un equivoco, cioè che per la vigente legge abbia forza sospensiva l'appello solamente nel caso in cui l'elettore cancellato dal Consiglio comunale si trovi iscritto nelle liste dell'anno precedente. Faccio osservare all'egregio collega Pierantoni che l'articolo della legge in vigore è stato interpretato dalla Camera in diverso senso. Si è dato il diritto di votare non solamente a coloro che, per dir così, avevano il possesso di stato, perchè si trovavano iscritti nelle liste precedenti, ma si è dato il diritto del voto a coloro che erano iscritti nelle liste per la prima volta dal Consiglio comunale, quantunque contro questa iscrizione si fosse fatto appello all'autorità giudiziaria. E ricordo alla Camera che nel 1874 venne annullata l'elezione dell'onorevole Cancellieri appunto perchè in una sezione del suo collegio, il Consiglio comunale aveva ingrossato molto le liste: c'era ancora innanzi all'autorità giudiziaria l'appello, ma l'autorità giudiziaria ritardava a decidere, e quegli elettori ebbero il diritto di votare; e tuttochè dopo fosse provato che erano individui che non dovevano essere compresi nelle liste, in conclusione l'elezione del competitore dell'onorevole Cancellieri venne convalidata, e riconosciuto deputato, chi deputato non doveva essere. Vede quindi l'onorevole Pierantoni che la giurisprudenza della Camera non è stata costante, e non si è sempre pronunziata nel senso che debbano votare soltanto coloro che sono iscritti nelle liste precedenti..

**PIERANTONI.** Domando di parlare.

**DI PISA..** ma si è riconosciuto il diritto di votare anche a coloro che sono iscritti per la prima volta dal Consiglio comunale, e di più a coloro che all'ultimo momento dal prefetto sono compresi o cancellati nella lista, sempre però che la Corte di appello non avesse deciso sino al giorno della votazione.

Talchè quest'articolo che cosa ci dà? Ci dà una garanzia maggiore, in quantochè non basta adesso che un elettore venga iscritto dalla maggioranza del Consiglio comunale, ma è necessario che conforme all'avviso del Consiglio comunale, ci sia l'avviso della Commissione provinciale. Io prego la Camera di voler riflettere che la Commissione provinciale è

composta in guisa da offrire sufficienti garanzie per tutti; poichè in essa havvi l'elemento dell'autorità giudiziaria, havvi il rappresentante del Governo, e di essa fanno parte infine tre rappresentanti della provincia con questo di più che questi devono essere eletti col sistema del voto limitato a due nomi.

Talchè non è nemmeno a supporre che in quella Commissione non siano rappresentati i diversi partiti; epperchè le ingiustizie saranno sempre minori. Nelle cose di questo mondo delle ingiustizie ve ne saranno sempre: ma mi pare che questo progetto migliori la legge attuale, e diminuisca le possibilità delle frodi.

L'amico mio Della Rocca, ha detto, come sia difficile del resto provvedere a tutte le possibili frodi ed agl'inconvenienti ch'egli teme possano derivare dalla disposizione in discussione. Egli senza farne proposta formale, diceva: sospendete l'elezione finchè i magistrati non abbiano giudicato. Ma possiamo noi impedire che il Governo stabilisca le elezioni generali per un dato giorno, per aspettare che prima si decida su tutti i reclami? Questo non mi pare un rimedio che si possa adottare.

Nè mi pare che sia un provvedimento giusto quello che mette innanzi l'onorevole Pierantoni, cioè la soppressione dell'ultima parte dell'articolo, perchè si verrebbe a togliere il diritto di elettore a chi da un anno all'altro potesse trovarsi nella condizione di essere iscritto nelle liste, e poi cancellato senza una ragione al mondo.

Quando il Consiglio comunale e la Commissione provinciale sono uniformi nell'avviso, per me c'è tutta la presunzione che quelle due deliberazioni stabiliscano la verità. L'onorevole Lacava del resto ha risposto molto bene a questo proposito, e se si accettasse quindi la proposta dell'onorevole Pierantoni, ci sarebbe da temere che noi recassimo offesa a chi pure nel momento dell'elezione vorrebbe esercitare questo che è proprio il diritto principale del cittadino.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Devo dare una breve risposta alle obiezioni fatte dall'onorevole Di Pisa. Egli mi ha ricordato un solo caso di giurisprudenza, e non della presente legislatura, ma di una delle passate.

L'onorevole Di Pisa sa che tutte le giurisprudenze, anche sopra i diritti più certi sono divise, talchè il poeta Heine chiamò la giurisprudenza la Bibbia di Satana.

In materia elettorale l'onorevole Di Pisa faccia uno studio sopra tutti i manuali, e non troverà due questioni decise nel modo identico. Onde io non mi era appellato alla giurisprudenza della Camera,